
Quando il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio?

Il giudice può, ex art. 232 c.p.c., ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova

Tribunale Cassino, sentenza del 22.11.2018

...omissis...

In particolare, a fondamento delle domande di accertamento, di restituzione e di risarcimento del danno, parte attrice ha dedotto di aver concluso con Pzzzzzz. un contratto avente ad oggetto l'acquisto di un autocarro Iveco di colore bianco tg. (...), di proprietà di Czz verso il pagamento del prezzo di Euro 15.000,00.

Al fine di provare la suddetta vendita, il G. ha depositato una scrittura privata del 22.6.2010 nella quale si dà atto dell'accordo concluso tra l'odierno attore e il P. per la vendita del veicolo per cui è causa (cfr. all. n. 1 al fascicolo di parte attrice).

Inoltre, la moglie del zzz, escussa all'udienza del 7.9.2015, ha riferito di "esser stata presente al momento della formalizzazione del contratto di compravendita del camioncino tra il marito ed il zzzzzz precisando, altresì, "di aver visto il pagamento di Euro 5.000,00, la casetta ed il camioncino dati in permuta per l'acquisto" (cfr. verbale di udienza).

Orbene, tali risultanze processuali non si ritengono idonee a comprovare l'esistenza di un contratto di vendita valido ed efficace tra le parti.

Invero, gli elementi emersi dalla istruzione sono idonei a dimostrare che l'accordo di vendita è intervenuto non con la proprietaria dell'autocarro Iveco, ovvero C.C., ma con un soggetto terzo, e cioè con P.N., marito di quest'ultima.

Tuttavia, dalla documentazione in atti non risulta che il P. fosse titolare del potere di concludere in nome e per conto della moglie il contratto di vendita del veicolo in oggetto.

Difatti, dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere la sussistenza in capo al Pesapane del potere di rappresentare la moglie nel compimento di atti giuridici aventi ad oggetto beni di sua proprietà.

Né alcun rilievo decisivo può essere attribuito alla mancata presentazione dei convenuti all'interrogatorio formale, stante il quadro probatorio ora descritto.

La giurisprudenza, infatti, ritiene che il giudice possa, ex art. 232 c.p.c., ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (cfr. Cass. n. 1264/1995, secondo cui l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "fictio confessio", ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi).

Ebbene, alla luce del complessivo quadro probatorio innanzi descritto, deve concludersi di non poter ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il contratto di vendita per cui è causa sia inefficace in quanto concluso da soggetto privo del potere rappresentativo ex art. 1398 c.c. (cfr. cass. n. 3872/2004; Cass. n. 14944/2001; Cass. n. 410/2000).

Sul punto, invero, va detto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando, sulla scia di convincenti apporti della dottrina più recente, un consolidato orientamento interpretativo, hanno di recente chiarito che, in presenza di un contratto stipulato da un "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, come tale, pertanto, deducibile e rilevabile d'ufficio.

Ed infatti, la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, con la conseguenza che il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte (Cass. S.U. 11377/2015).

Alla luce di tali principi, si ritiene, quindi, che, avendo il G. proposto le domande oggetto del presente giudizio anche nei confronti di C.C., in qualità di proprietaria del bene per cui è causa, la decisione della controversia non possa prescindere dalla verifica della sussistenza del potere rappresentativo di vendita del veicolo in questione in capo al P..

Ebbene, come si è già avuto modo di precisare, la sussistenza di tale elemento costitutivo della pretesa del G. nei confronti della C. non trova riscontro nelle evidenze processuali.

Da ciò deriva che, dovendosi considerare per le ragioni ora esposte il contratto di vendita in oggetto come inefficace ex art. 1398 c.c., le domande di accertamento, di restituzione e di risarcimento dei danni avanzate dal G. nei confronti dei convenuti non possono trovare accoglimento.

Invero, in caso di contratto inefficace, in assenza di ratifica da parte del falso rappresentato, il terzo è esclusivamente legittimato a chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni subiti.

Tuttavia, tale domanda non è stata esperita nel presente giudizio.

3. La soccombenza dell'attore e la mancata costituzione dei convenuti conducono alla declaratoria di irripetibilità delle spese processuali dal primo anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di P.N. e C.C.;
- 2) rigetta tutte le domande proposte da G.A.;
- 3) dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Cassino, il 19 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola